

# Schema contratto

**ATTI N. 682/17**

**CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE DELLE SEDI DI LAVORO AZIENDALI.**

## CONTRATTO DI APPALTO TRA

▪ l'Azienda di Servizi alla Persona "GOLGI – REDAELLI", con sede legale in Milano, Via B. d'Alviano n. 78, Partita IVA n. 04737420150, in seguito denominata Stazione Appaltante, qui rappresentata dal Dirigente dell'Area Appalti, Monitoraggio e Verifica, Dott.ssa Cristina CALLERIO (nata a Milano il 07 aprile 1962 e domiciliata per la carica in Milano, Via B. d'Alviano n. 78) che agisce in nome dell'Azienda suddetta, in ragione della determinazione del Direttore Generale n. 24 del 10 marzo 2014

e

▪ la Ditta ....., successivamente denominata Appaltatore, con sede legale in ..... - Part. IVA e C.F. ...., qui rappresentata da ..... (nato a ..... il ....., residente in ....., Via ..... e domiciliato per la carica in ....., Via .....) in qualità di .....

## PREMESSO

- che con Determinazione dirigenziale n. .... del ..... è stata indetta una gara d'appalto, mediante procedura aperta, per l'aggiudicazione del servizio di pulizia e sanificazione a ridotto impatto ambientale delle sedi di lavoro aziendali, relativamente al periodo .....

- che con Determinazione dirigenziale n. .... del ..... il servizio in questione è stato aggiudicato alla Ditta sopra menzionata,

con la presente scrittura privata si stipula e conviene quanto segue:

**Art. 1** - La Stazione Appaltante, come sopra rappresentata, affida all'Appaltatore, per il quale accetta e si obbliga il pre nominato suo rappresentante, il servizio di pulizia e sanificazione delle sedi di lavoro aziendali.

**Art. 2** - Il contratto ha durata di 36 mesi a decorrere dal .....

Qualora le verifiche periodiche sulla qualità della fornitura resa diano esito positivo, l'Azienda si riserva la facoltà di procedere alla ripetizione del rapporto contrattuale – che il contraente si impegna ad accettare – alle medesime condizioni e prezzi di gara, fino a massimo 36 mesi.

Alla scadenza del contratto la ditta aggiudicataria – ove richiesto dall'Azienda – è tenuta alla prosecuzione del rapporto, alle medesime condizioni economiche ed operative, per un periodo fino a mesi 6 (sei) e comunque per il tempo necessario all'espletamento della nuova gara.

**Art. 3** - L'Appaltatore dichiara di effettuare il servizio in oggetto sulla base dell'offerta economica presentata in sede di gara ed acquisita agli atti.

**Art. 4** - L'ammontare netto del servizio di cui al presente contratto si indica in € ..... (...../..).

**Art. 5** - La fatturazione e i pagamenti sono regolati dall'art. 3 del Capitolato Speciale d'Appalto, qui interamente richiamato.

L'Appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla vigente normativa in materia, anche in caso di subappalto.

**Art. 6** - La piena osservanza e l'esecuzione del contratto è assicurata, per tutta la sua durata, dalla garanzia prestata mediante fideiussione assicurativa / bancaria ....., della quale la Stazione Appaltante, in caso di inadempienze contrattuali da parte dell'Appaltatore, potrà disporre in qualsiasi momento.

**Art. 7** – Il servizio è regolato da tutte le norme e condizioni contemplate dal Capitolato Speciale d'Appalto, che le parti dichiarano di ben conoscere ed accettare, espressamente accettato senza condizioni o riserva alcuna dall'Appaltatore in sede di gara e qui richiamato quale parte integrante del presente contratto.

Fa altresì parte del presente contratto e si intende allegato allo stesso, ancorchè non materialmente e fisicamente unito al medesimo, ma acquisito in atti, il documento di valutazione dei rischi da interferenza, ai sensi del vigente art. 26 – c. 3 del D. Lgs. 81/08.

**Art. 8** - L'Appaltatore si impegna al rispetto dei principi e delle previsioni contenuti nel "Modello di Organizzazione e Controllo" e nei connessi documenti del Codice Etico, Piano della prevenzione della corruzione e Piano per la trasparenza e l'integrità adottati dalla Stazione Appaltante in ottemperanza al decreto legislativo 08.06.2001, n. 231, come pubblicati sul sito aziendale [www.golgiredaelli.it](http://www.golgiredaelli.it), che dà atto di conoscere e di accettare. L'eventuale mancata conoscenza del Modello e del Codice non può, in alcun caso, essere invocata a giustificazione della violazione delle relative previsioni. Lo stesso Appaltatore prende, altresì, atto che il mancato rispetto degli stessi costituisce motivo di sanzione - previa acquisizione delle dichiarazioni dell'interessato a giustificazione della violazione addebitatagli - come segue:

- diffida al puntuale rispetto del Modello e del Codice;
- applicazione di una penale, convenzionalmente prevista nel 20% del corrispettivo pattuito;
- risoluzione immediata del rapporto negoziale intercorrente con la Stazione Appaltante.

Le sanzioni sono determinate tenendo conto dei principi di proporzionalità e di adeguatezza delle stesse relativamente alle violazioni contestate, anche sulla base dei

fattori elencati nell'apposita sezione del citato Modello. Per quanto attiene l'accertamento e la contestazione delle violazioni, nonché la successiva irrogazione delle sanzioni, trovano applicazione le vigenti disposizioni interne e le previsioni contrattuali, ove appositamente indicate. In ogni caso, l'irrogazione di una delle sanzioni previste non preclude alla Stazione Appaltante il diritto di agire, anche in sede giudiziaria, nei confronti dei soggetti responsabili per il risarcimento di tutti gli eventuali danni patiti anche a causa o in conseguenza della violazione del Modello. Le presenti previsioni costituiscono parte integrante degli accordi negoziali instaurandi o instaurati e dispiegano i propri effetti fino alla completa esecuzione del contratto.

**Art. 9** - I dati personali vengono raccolti e trattati – ai sensi delle vigenti normative in materia, come recepite dall'A.S.P. "Golgi Redaelli" e sulla base del consenso espresso dall'interessato – per le esigenze relative ai rapporti intrattenuti con l'azienda (instaurazione e gestione di rapporti commerciali e contrattuali).

**Art. 10** - Le parti dichiarano che il presente contratto verrà registrato solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. 131 del 26/4/86 e successive modifiche ed integrazioni.

**Art. 11** - Tutte le spese, imposte e tasse, nessuna esclusa o eccettuata, inerenti la procedura di gara nonché conseguenti alla stipulazione del contratto sono a carico della ditta aggiudicataria, tranne quelle inderogabilmente per legge a carico della Committente (ad esempio IVA).

**Art. 12** - Per eventuali controversie che dovessero insorgere tra la Stazione Appaltante e l'Appaltatore si considera competente il Foro di Milano.

Letto, confermato e sottoscritto.

Milano,

Per l'A.S.P. "GOLGI-REDAELLI"

Per la Ditta

Dott.ssa Cristina CALLERIO

.....

---

A mente degli articoli 1341 e 1342, secondo comma, del Codice Civile, le Parti specificatamente approvano i patti di cui agli articoli 5, 8, 9, 11 e 12 del presente contratto.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per l'A.S.P. "GOLGI-REDAELLI"

Per la Ditta

Dott.ssa Cristina CALLERIO

.....